

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 37/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24061** del registro di
segreteria

proposto da

C. A., nata a omissis il omissis, residente a omissis in località omissis n.
omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Davide Esposito (cod. fisc.: SPSPVD73L26M208C), con studio in
Lamezia Terme, viale dei Mille n. 35, elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo (fax: 0968200369; p.e.c.:
davide.esposito@avvlamezia.legalmail.it)

contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, con
sede in Roma, Palazzo del Viminale, rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
158, primo comma, c.g.c. da dott. Sergio Wretschko, Capo ufficio di staff
della Direzione centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza;

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede provinciale in Catanzaro via

Francesco Crispi, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata: avv.caterina.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad lites* versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con riconoscimento dei benefici economici di cui alla legge n. 539/1950 nella misura dell'1,25%, a far data dal 1° ottobre 2019, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile

Uditi, nella pubblica udienza del 10 marzo 2025, l'avv. Davide Esposito, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia per l'INPS. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 14 ottobre 2024, il signor C. A. ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in ragione dell'aggravamento della sua infermità derivante da causa di servizio, accertato con verbale della Commissione medica ospedaliera n. ME120000253 del 24 gennaio 2020, con il conseguente riconoscimento dei benefici economici previsti dalla legge n. 539/1950, nella misura dell'1,25%,

e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento dell'incremento pensionistico sui ratei di pensione a far data dal suo collocamento in quiescenza (1° ottobre 2019). Ha chiesto, inoltre, la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge, e delle spese e degli onorari del giudizio. In particolare, il ricorrente, premesso di essersi arruolato nella Polizia di Stato il 1° settembre 1979 e di essere stato posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età il 1° ottobre 2019, ha dichiarato che, nel 2007, l'Ospedale militare di Catanzaro gli ha riconosciuto, a seguito degli infortuni subiti in servizio, due patologie ascrivibili alla categoria B max, confermate dal Comitato di verifica ministeriale e asseverate dal decreto n. 1796 del 16 ottobre 2007, con il quale gli è stato concesso l'equo indennizzo ascrivibile alla tabella B nella misura massima. Successivamente, con verbale n. 2019 del 4 novembre 2011, l'Ospedale militare di Messina ha giudicato le patologie del ricorrente come dipendenti da causa di servizio, e, infatti, la Commissione di verifica ministeriale, con decreto n. 3328/2015 del 16 dicembre 2015, ha confermato tali patologie ascrivendole alla categoria B. Il ricorrente, il 25 giugno 2019, ha presentato domanda di aggravamento e, dopo essere stato sottoposto a visita presso l'Ospedale militare di Messina il 24 gennaio 2020, ha visto riconosciute tutte le sue patologie come dipendenti da causa di servizio ascrivibili alla Tabella A categoria 8, con il conseguente riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Il 28 settembre 2023, ha, pertanto, inviato domanda di riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 539/1950 alla Questura di omissis, la quale, con nota del 2 ottobre 2023, l'ha respinta in considerazione della circolare n. 333 G/C/D.I./N.25/02 del 23 ottobre 2002 del Ministero

dell'Interno, secondo la quale *“l'attribuzione degli emolumenti stipendiali degli scatti previsti dalla legge 539/1950 compete anche al personale che ha prestato istanza dopo la cessazione, purché il verbale della C.M.O. sia stato emanato in attività di servizio.”*. Il ricorrente, il 31 luglio 2024, ha reiterato la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico sia al Ministero dell'Interno che all'INPS, cui non è stato dato alcun seguito. Il ricorrente chiede, pertanto, in sede giudiziale, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'incremento dell'1,25% indicato dalla legge n. 539/1950, essendogli stata riconosciuta una invalidità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla categoria 8 della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978. Il ricorrente ha, infatti, sottolineato di avere presentato istanza di aggravamento durante il periodo di servizio e che non può, pertanto, essere a lui imputato il ritardo con il quale l'amministrazione, peraltro in violazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 461/2001, lo ha sottoposto a visita medica presso la Commissione medica ospedaliera dopo il suo collocamento in pensione.

2. Con decreto del 15 ottobre 2024, ritualmente notificato unitamente al ricorso introduttivo alle amministrazioni resistenti, è stata fissata l'udienza del 10 marzo 2025.

3. Con memoria depositata il 19 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 158, primo comma, c.g.c., ed ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, considerato che il *“petitum”* concerne il riconoscimento di un beneficio stipendiale afferente, quindi, al rapporto di lavoro, che non può ricadere nella giurisdizione di questo GUP. Nel merito, il Ministero resistente ha evidenziato

che dal 1° ottobre 2005, in applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge n. 335/1995, l'INPS è subentrato nella gestione delle pensioni degli altri istituti previdenziali del personale della Polizia di Stato e che, pertanto, l'amministrazione non svolge più da tale data le funzioni proprie di ente previdenziale ma solo quelle di ente datore di lavoro. Il Ministero ha, poi, passato in rassegna la disciplina che nel tempo ha attribuito il beneficio in questione ed ha, quindi, osservato che se corrisponde al vero che l'istanza di aggravamento è stata presentata dal ricorrente mentre era ancora nei ruoli della Polizia di Stato non può essere addebitato all'amministrazione dell'interno il ritardo con il quale la Commissione medica ospedaliera l'ha esaminata. Il Ministero dell'Interno ha, pertanto, concluso per la infondatezza del ricorso *“in quanto tale beneficio non rientra nel quantum della base pensionabile”*.

3. Con memoria di replica, depositata il 27 febbraio 2025, la difesa del ricorrente, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo del giudizio e controdeducendo alle difese ministeriali, ha precisato che sussiste la giurisdizione del giudice contabile e che la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 10 gennaio 2024, richiamata dal Ministero, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 limitatamente all'inciso *“in costanza di rapporto di impiego”*, non può che essere interpretata in chiave favorevole per quanti abbiano ottenuto il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio in un tempo successivo alla risoluzione del rapporto di impiego. Ha, infine, sottolineato che l'art. 11, secondo comma, del d.P.R. n. 461/2001 dispone che il Comitato di Verifica debba pronunciarsi, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sulla

dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio e debba comunicare

il proprio parere all'amministrazione entro quindici giorni, sicché il ritardo

maturato dall'amministrazione nella definizione della istanza di

aggravamento non può essere imputato al ricorrente.

4. Con memoria depositata il 27 febbraio 2025, si è costituito in giudizio

l'INPS ed ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per

carenza di interesse ad agire e, comunque, di rigettarlo nel merito perché

infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di

accoglimento della domanda, di ritenere inammissibile il cumulo di interessi

e di rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze. In

particolare, l'istituto previdenziale ha affermato che il beneficio invocato dal

ricorrente è di natura strettamente retributiva per cui non sarebbe

suscettibile di una valutazione autonoma e separata sulla pensione al di fuori

delle vicende che hanno riguardato la posizione retributiva. Secondo l'INPS,

infatti, con la cessazione del rapporto di servizio, la pensione che si ha il

diritto di percepire non è che un diritto patrimoniale che trova il suo

ineludibile riferimento nello stipendio goduto in costanza di servizio, il quale,

con il collocamento in quiescenza, assume fisionomia immutabile a meno

che, per effetto di contratti collettivi o altro, non vi sia la previsione che lo

stesso possa essere assoggettato a adeguamenti, con effetti riflessi sulla

pensione. Nel caso in esame, la normativa invocata dal ricorrente ha come

finalità l'attribuzione di un beneficio stipendiale, che, pertanto, non può

avere una incidenza diretta sulla pensione bensì meramente indiretta,

considerato che i mutamenti del trattamento retributivo incidono sulla base

di calcolo ma non rappresentano un beneficio pensionistico. L'INPS ha,

infine, aggiunto che ha provveduto alla liquidazione della pensione di privilegio in ragione dei dati trasmessi dal Ministero dell'Interno il quale, in quanto datore di lavoro, è l'unico soggetto legittimato a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente.

5. All'udienza del 10 marzo 2025, nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno e le parti presenti hanno concluso come da verbale in udienza. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice contabile, formulata dal Ministero dell'Interno, è infondata. È, infatti, noto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Pertanto, in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale (cfr. tra le tante, Corte di cassazione, SS. UU., nn. 896/2018, 8317/2010, 18076/2009, 27187/2005). Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento delle sue patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato già ottenuto. Ne deriva che non vi può essere alcun

dubbio sulla giurisdizione di questa Corte in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico di privilegio, ove si consideri che, con particolare riguardo all'applicazione dei benefici recati dalla legge n. 539/1950, *“Sussiste la giurisdizione di questa Corte (cfr. Corte dei conti, Sez. II app. n. 864/1950 e Sez. Sic. N. 537/2019), trattandosi di benefici che incidono sulla determinazione della base pensionabile e, quindi, invocati ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione abbia una qualche incidenza sul rapporto di servizio, tenuto anche conto che il riconoscimento degli stessi è stato richiesto dal pensionato in data successiva alla cessazione dal servizio e ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.”* (cfr. in termini, sez. giur. Lombardia n. 59/2021; id. II sez. App., sentenza n. 377/2019).

7. Nel merito il ricorso è fondato. Al riguardo, mette conto evidenziare che l'aggravamento delle patologie del ricorrente non è oggetto di contestazione tra le parti. Ciò che è viceversa oggetto di contestazione è il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in forza di tale aggravamento, perché tardivo, essendo il suo riconoscimento avvenuto non in costanza del rapporto di lavoro ma quando l'istante era già stato collocato in pensione. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che *“Come osservato in più occasioni da questa Corte (cfr. ex multis, Sez. II App. sentt. 152 del 2019, 105 e 342 del 2018, 1064 del 2015; Sez. III App. sentt. 17 del 2015 e 560 del 2014; App. Sicilia sent. 124 del 2018), trattandosi di maggiorazioni stipendiali, il momento genetico del diritto e la relativa decorrenza devono temporalmente collocarsi nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza. Tuttavia, non può essere ignorato che la valutazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e della*

ascrivibilità di quest'ultima a categoria di pensione sono attività procedimentalizzate le cui tempistiche sfuggono ad ogni possibilità di governo da parte del soggetto affetto dall'infermità. Anzi talvolta, nei casi in cui l'infermità è essa stessa causa della cessazione dal servizio, non vi è la materiale possibilità di ottenere quelle valutazioni prima del collocamento in quiescenza. In definitiva, la possibilità per quei benefici stipendiali di ripercuotersi sul trattamento di quiescenza deve essere modulata sulle concrete dinamiche operative. Condizione non eludibile è che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie di pensione di cui alla Tab A avvenga in costanza di servizio. Non condizionante, però, è che l'amministrazione addivenga materialmente ad ascrivere a categoria di pensione l'infermità, emanando il pertinente provvedimento." (cfr. Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 377/2019 cit.).

E' stato, inoltre affermato, che "(...) il tempo che l'amministrazione impiega per concludere il procedimento non può risolversi a danno dell'interessato.", posto che "(...) l'amministrazione non può invocare a supporto del provvedimento di diniego dei benefici il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: "tempo – tra l'altro – eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del "buon andamento" dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l'attuale testo dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda" (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1881). (...) In definitiva, il Collegio ritiene che la durata dei procedimenti di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in ragione della quale il provvedimento conclusivo abitualmente giunge a distanza di molti anni dalla domanda dell'interessato, non può risolversi a danno dello stesso" (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8134). Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 9 febbraio 2024 richiamata dal Ministero dell'Interno e dalla difesa del ricorrente, dopo avere precisato che l'istituto degli scatti per invalidità di servizio è regolato dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, il quale, modificando la precedente disciplina, ha aggiunto un inciso per cui lo scatto può essere accordato solo a colui che abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio "in costanza di rapporto di lavoro", ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'ultimo perché "in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza è lesa quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (ex multis, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l'inciso contenuto nell'art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall'attività di servizio, così violando sotto tale profilo l'art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.". La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che "Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l'infermità che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificatamente individuate dalla norma, e la sua

derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti

derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nella

esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una

menomazione nell'assolvimento del proprio dovere.” e che, pertanto, “In tale

prospettiva, l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 1801 cod. ordinamento

militare, ovvero che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di

rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla

ratio dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio

generale della “compensazione” dell'infermità – oltre a contraddire la natura

certativa del procedimento che riconosce l'infermità – può comportare

l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i

presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore, la durata del

procedimento amministrativo, che “sfugge alla sua sfera di controllo e che non

attiene alle ragioni costitutive del diritto” stesso (sentenza n. 195 del 2022).”.

Risulta dalla documentazione versata in atti che il ricorrente ha presentato

domanda di aggravamento il 25 giugno 2019, mentre era in servizio, e che

l'aggravamento delle sue patologie sono state riconosciute come dipendenti

da causa di servizio e ascrivibili alla tabella A categoria 8, con il conseguente

riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, il 24

gennaio 2020, solo dopo il suo pensionamento avvenuto il 1° ottobre 2019.

Risulta, inoltre, che il signor C. ha inviato domanda di riconoscimento dei

benefici di cui alla legge n. 539/1950 alla Questura di omissis il 28 settembre

2023, e che quest'ultima, con nota del 2 ottobre 2023, ha illegittimamente

respinto la domanda perché “l'attribuzione degli emolumenti stipendiali degli

scatti previsti dalla legge 539/1950 compete anche al personale che ha

prestato istanza dopo la cessazione, purché il verbale della C.M.O. sia stato emanato in attività di servizio.”. In forza dei sopra richiamati orientamenti giurisprudenziale, condivisi da questo GUP, il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi della legge n. 539/1950 e degli artt. 1801 e 2159 del d.lgs. n. 66/2010, posto che lo stesso ha presentato istanza per il riconoscimento dell’aggravamento mentre era in servizio e che un siffatto riconoscimento, relativo a patologie contratte in dipendenza e in costanza di servizio, propedeutico alla adeguamento retributivo e, quindi, alla rideterminazione della base di calcolo della pensione, è intervenuto a distanza di pochi mesi dal suo collocamento in pensione (1° ottobre 2019) il 20 gennaio 2020. Risulta, infatti, dal verbale della C.M.O. di Messina del 24 gennaio 2020 che le patologie accertate [1) Artrosi cervico-dorsale in soggetto con protusioni discali erniarie al livello di C3-C4; C4-C5; C5-C6; C6-C7 in atto a modica incidenza funzionale – Altre spondilopatie; 2) Note di artrosi lombosacrale con ernia discale L-S – Altre artrosi], già riconosciute dipendenti da causa di servizio con decreti nn. 1796 del 9 ottobre 2007 e 3328/15/R del 10 dicembre 2015, sono ascrivibili alla Tabella A categoria 8. Come è noto, l’art. 1 della legge n. 539/1950 dispone che *“I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.”* ed il successivo art. 3 che *“Agli effetti della presente legge si considerano mutilati o invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità*

ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19

febbraio 1942, n. 137.” È, altresì, noto che, ai sensi dell’art. 1801 del d.lgs.

n. 66/2010, “Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e

dell’Aeronautica militare, che in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità

ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta,

nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non

rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla

VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VI alla VIII

categoria.” e che, ai sensi del successivo art. 2159, “(...) al personale delle

Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l’art. 1801 del codice

dell’ordinamento militare”. In forza di tali disposizioni, correttamente

interpretate secondo la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di

merito sopra indicata, va, pertanto, riconosciuto il diritto del signor C. A. alla

rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con l’inclusione

nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010

nella misura dell’1,25%.

8. Il ricorrente ha, altresì, diritto ed alla corresponsione dei ratei arretrati

maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da liquidarsi

secondo i principi di cui alla sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni riunite

di questa Corte, a far data dalla scadenza dei singoli ratei sino all’effettivo

soddisfo, con decorrenza dal omissis, data di collocamento in quiescenza del

ricorrente.

9. Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e

si liquidano a carico del Ministero dell'Interno e dell'INPS, in solido tra loro e per quote eguali nei rapporti interni, nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille), oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 24061 e per l'effetto riconosce il diritto del signor A. C. alla rideterminazione del trattamento di pensione in godimento con l'inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all'art. 1801, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010 nonché a conseguire gli arretrati costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 1° ottobre 2019. Condanna il Ministero dell'Interno e l'INPS al pagamento, in solido tra loro e per quote uguali, delle spese e compensi di difesa in favore del ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre spese generali, IVA e CPA..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 10 marzo 2025.

Il Giudice delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

